

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

8 Gallery Immobiliare S.r.l.

Indice

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO DELLA PROCEDURA E DESTINATARI	3
3.	CHI PUÒ SEGNALARE	3
4.	COSA SEGNALARE	4
5.	IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	5
6.	IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE – LA PIATTAFORMA ANAC	7
7.	LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	8
8.	LA DENUNCIA	8
9.	LE TUTELE	8
10.	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
11.	AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	10
12.	PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA E DEI SUOI EVENTUALI AGGIORNAMENTI	10
13.	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
14.	DISPOSIZIONI FINALI	11

1. Premessa

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (c.d. 'Legge sul *Whistleblowing*') di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, per contribuire alla prevenzione di illeciti e, in generale, violazioni o irregolarità interne delle procedure aziendali adottate, nonché di leggi o regolamenti nazionali o europei, **8 Gallery Immobiliare S.r.l.** (in seguito "**Società**") ha adottato un sistema di segnalazione, finalizzato a permettere la segnalazione di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme sopra citate.

Il processo di gestione delle segnalazioni (in seguito "**Procedura**") prevede la trasmissione e ricezione delle segnalazioni in **forma esplicita**, conferendo le proprie generalità, o anche in **forma anonima**, senza rivelare la propria identità.

La Società assicura la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione ("**Segnalante**") e vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chiunque abbia fatto una segnalazione o di chiunque sia ad essa connessa.

2. Scopo della procedura e destinatari

La presente Procedura ha lo scopo di: identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni relative a possibili frodi, reati, illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (la "**Segnalazione**"); circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di Segnalazione; identificare i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione; rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione della Segnalazione.

La Procedura, inoltre, indica le misure di protezione che la Società assicura al Segnalante e al soggetto segnalato ("**Segnalato**") e agli ulteriori soggetti coinvolti durante l'accertamento della fondatezza della Segnalazione e di eventuali responsabilità.

La Società intende, in particolare, garantire che i destinatari delle Segnalazioni tratteranno con confidenzialità l'identità del Segnalante e del Segnalato, nel rispetto assoluto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, nonché delle normative vigenti a tutela dei lavoratori.

Restano **escluse dalle segnalazioni ammissibili quelle aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.**

3. Chi può segnalare

La Segnalazione può essere inviata dai seguenti soggetti segnalanti:

- lavoratori della Società, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, intermittente, accessorio nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione e i tirocinanti;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti della Società;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società
- azionisti, da intendersi quali i soggetti che detengono azioni nella Società;

- persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza delle Società.

Le previsioni della Procedura, inoltre, si applicano: durante il periodo di prova; quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

4. Cosa segnalare

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che possano integrare **illeciti, irregolarità o condotte in violazione** delle procedure aziendali adottate nonché di leggi o regolamenti nazionali o europei (es. in materia di tutela dell'ambiente, antitrust, riciclaggio, privacy ecc.) o comunque condotte tali ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, alla Società.

In particolare, ai fini della Segnalazione, rilevano, in via esemplificativa, le seguenti violazioni:

- (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- (ii) illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (iii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- (iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- (v) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei precedenti punti (ii), (iii) e (iv).

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione di cui è a conoscenza, utili a consentire al ricevente la Segnalazione, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti.

Per consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti, è preferibile che le segnalazioni contengano le seguenti informazioni:

- a) le generalità della persona che effettua la Segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno della Società, fatto salvo per le segnalazioni anonime;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione, se conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha realizzato i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione del presunto illecito;

- d) identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- g) le modalità richieste per il ricevimento delle comunicazioni dal Canale Interno di Segnalazione (di seguito identificato) che potrà essere un indirizzo fisico ovvero una utenza telefonica.

Inoltre, è opportuno indicare nella Segnalazione se:

- i fatti oggetto di Segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al Segnalante da terzi;
- i fatti oggetto di Segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- i fatti oggetto di Segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

5. Il canale interno di segnalazione

5.1. Modalità di segnalazione

Le Segnalazioni possono essere trasmesse tramite il Canale Interno di Segnalazione *whistleblowing* della Società attraverso la seguenti modalità:

a mezzo servizio postale in busta chiusa da indirizzarsi al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (il **"Gestore delle Segnalazioni"**) al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza di 8 Gallery Immobiliare S.r.l.
c/o LLS & Partners
Via Bartolomeo Panizza 4
20144 - Milano

In tal caso è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"Riservata al Gestore delle Segnalazioni"**.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle Segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria

5.2. Gestione delle Segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la Segnalazione, svolge le seguenti attività:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interloquazioni con la persona Segnalante;
- dà un corretto seguito alla Segnalazione ricevuta;

- fornisce un riscontro alla persona Segnalante.

5.2.1. Ricevimento delle segnalazioni

La Segnalazione pervenuta tramite il Canale di Segnalazione Interna viene protocollata dal Gestore delle Segnalazioni mediante attribuzione di un codice ID (il "Codice ID"). Tale Codice ID dovrà essere utilizzato dal Gestore delle Segnalazioni in tutta la corrispondenza con il Segnalante relativamente alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni fornisce al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa e comunica, contestualmente, al medesimo il Codice ID identificativo della Segnalazione.

Le Segnalazioni anonime ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi. La Segnalazione anonima, completa della relativa documentazione, sarà protocollata e conservata in conformità a quanto previsto nel presente articolo 5.2.

5.2.2. Analisi preliminare della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni, una volta ricevuta la Segnalazione, procede con una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste dalla legge.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati assicurando, in ogni caso, la riservatezza e l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal Gestore delle Segnalazioni qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga:

- la manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023;
- il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- che la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- la produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

5.2.3. Istruttoria della segnalazione

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

5.2.4. Chiusura della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni analizza le evidenze raccolte durante l'istruttoria per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della Procedura.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della Segnalazione il Gestore delle Segnalazioni dovrà rivolgersi immediatamente agli organi/funzioni interne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta in ogni caso al Gestore delle Segnalazioni accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione.

5.2.5. *Riscontro al Segnalante*

Il Gestore delle Segnalazioni si impegna a fornire un primo riscontro al Segnalante in un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Tale riscontro può consistere, alternativamente:

- in una comunicazione di archiviazione debitamente motivata;
- nell'indicazione dell'avvio di un'inchiesta interna e, eventualmente, nelle relative risultanze;
- nella descrizione dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nella comunicazione del rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

5.2.6. *Conservazione e archiviazione*

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità della Segnalazione e delle relative attività, il Gestore delle Segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della Segnalazione per il periodo strettamente necessario alla gestione della medesima e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni dalla chiusura della Segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella Segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

6. Il canale esterno di segnalazione – La piattaforma ANAC

I segnalanti possono utilizzare il Canale esterno predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando:

non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del Canale di Segnalazione Interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto alla Segnalazione, in quanto, ad esempio, soggetto segnalato;

il Segnalante sia il Gestore delle Segnalazioni.

In assenza dei presupposti sopra elencati, il Segnalante che effettua una Segnalazione esterna all'ANAC non beneficia delle tutele previste dalla Procedura illustrate al successivo articolo 9. Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle Segnalazioni esterne sono disponibili sul sito internet dell'ANAC, consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it>.

7. La divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le Segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).

In assenza dei presupposti sopra elencati, il Segnalante che effettua una Segnalazione pubblica non beneficia delle tutele previste dalla Procedura illustrate al successivo articolo 9.

8. La denuncia

Il Segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

9. Le tutele

9.1. Riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti coinvolti

La Società assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti coinvolti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate ingiustamente.

Nel caso di avvio di un procedimento disciplinare in cui l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il Segnalante potrà decidere se dare o meno il proprio consenso alla rivelazione della sua identità affinché la sua segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento.

9.2. Riservatezza del contenuto della segnalazione

Nel rispetto delle previsioni di legge, la Società assicura la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in ogni fase di gestione della segnalazione.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione e all'attività compiuta al riguardo.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), la segnalazione è sottratta ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

Essa non può essere, pertanto, oggetto di accesso, visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

9.3. Tutela contro forme di ritorsione

La Società si impegna a garantire il Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione secondo quanto disciplinato dal D.lgs. 24/2023.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione sono assicurate anche a quei soggetti diversi dal Segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, in particolare:

- ai facilitatori (ovvero la persona fisica che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante.

9.4. Tutela del soggetto Segnalato

Al soggetto Segnalato devono essere riconosciute le medesime garanzie di riservatezza riconosciute al Segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della Segnalazione.

Durante l'attività di verifica e di accertamento svolta dal Gestore delle Segnalazioni, il Segnalato potrebbe essere coinvolto o ricevere notifica di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a causa del ricevimento della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al suo contenuto. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.

Al fine di garantire il diritto di difesa del Segnalato, è prevista la facoltà per il Gestore delle Segnalazioni di interpellarlo attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, da trasmettersi mediante il canale interno.

10. Responsabilità del Segnalante

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

L'art. 16, comma 3, stabilisce che la tutela non è più garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

11. Aggiornamento della procedura

La Procedura sarà oggetto di revisione periodica a cura della Società per garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento.

12. Pubblicazione della procedura e dei suoi eventuali aggiornamenti

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 24/2023, la presente Procedura ed i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito della Società nonché sulla rete intranet aziendale.

13. Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Nel documento allegato alla presente procedura "Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti" è riepilogata la relativa informativa.

14. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia al D.Lgs 24/2023.